

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020

137^a Seduta

Presidenza del Presidente

[OSTELLARI](#)

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

(1659) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

(Esame e rinvio)

Il relatore [GIARRUSSO](#) (M5S) illustra il decreto-legge n. 161 del 2019 che interviene in materia di intercettazioni per prorogare al 1° marzo 2020 il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle intercettazioni - introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (c.d. riforma Orlando) - troverà applicazione. È specificato, al riguardo, che la riforma si applicherà solo ai procedimenti penali iscritti dal 1° marzo 2020: per tutti i procedimenti in corso dunque continuerà ad applicarsi la disciplina attuale; apportare alcune modifiche alla stessa disciplina delle intercettazioni di cui al decreto legislativo n. 216; anche tali modifiche troveranno applicazione per i procedimenti penali iscritti dal 1° marzo 2020.

L'articolo 1 proroga al 1° marzo 2020 il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle intercettazioni - introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (c.d. riforma Orlando) – troverà applicazione. È specificato, al riguardo, che la riforma si applicherà solo ai procedimenti penali iscritti dal 1° marzo 2020. Per tutti i procedimenti in corso dunque continuerà ad applicarsi la disciplina attuale.

In secondo luogo la disposizione modifica il comma 2 del citato articolo 9 del decreto legislativo n. 216 del 2017. In particolare è prorogato al 1° luglio 2020 il termine a partire dal quale acquista efficacia la disposizione (articolo 2, comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo n. 216 del 2017) che introduce un'eccezione al generale divieto di pubblicazione degli atti (articolo 114 del codice di procedura civile), tale da consentire la pubblicabilità dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'articolo 292 del codice di procedura civile.

L'articolo 2 novella tanto il codice di procedura penale quanto le sue disposizioni di attuazione. In particolare, il comma 1 è relativo alle modifiche al codice di rito. La lettera a) interviene sull'articolo 114 del codice di procedura penale, relativo al divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal

segreto o anche solo del loro contenuto. Senza intaccare l'intervento del legislatore nel 2017, il decreto-legge inserisce nell'articolo 114 il comma 2-*bis*, attraverso il quale vieta la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268 e 415-*bis* del codice di rito.

La lettera b) modifica il comma 2 dell'articolo 242 del codice di procedura civile, sulle modalità di trascrizione delle registrazioni, sopprimendo l'intervento del 2017 e ripristinando la formulazione anteriore, che individua le modalità di trascrizione a norma dell'articolo 268 comma 7 del codice. Il decreto-legge, inoltre, modifica la rubrica dell'articolo e il contenuto del comma 2 sostituendo all'espressione "nastro magnetofonico" quella più attuale "registrazione".

La lettera c) modifica l'articolo 266 del codice, sui limiti di ammissibilità delle intercettazioni, per consentire l'uso del captatore informatico (c.d. *trojan*) per intercettare le comunicazioni tra presenti in un domicilio privato, a prescindere dall'attualità di un'attività criminosa, anche quando si procede per il delitto commesso da un incaricato di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione.

Novellando l'articolo 266 il decreto-legge non interviene sulla riforma del 2017 ma aggiunge ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, i delitti degli incaricati di un pubblico servizio, con gli stessi requisiti di pena edittale (reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni).

La lettera d) apporta modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale, sulle forme ed i presupposti delle intercettazioni, con la duplice finalità di coordinare questa disposizione con la possibilità di usare il captatore informatico nei procedimenti per delitti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio contro la p.a. e di eliminare la previsione introdotta nel 2017 in base alla quale la polizia giudiziaria annota le conversazioni che non può trascrivere né informa il pubblico ministero.

In particolare, il decreto-legge: con la modifica del comma 1, che individua il contenuto del decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante captatore informatico, specifica che la misura si applica anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione; corregge inoltre l'intervento operato dalla legge n. 3 del 2019 sul testo dell'articolo 267 del codice di procedura penale, esplicitamente escludendo i delitti contro la pubblica amministrazione da quelli per i quali è necessario indicare «i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono»; con la modifica del comma 2-*bis*, relativo all'attivazione delle intercettazioni in via d'urgenza da parte del p.m., estende questa possibilità anche ai procedimenti per delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (integrando una lacuna della legge n. 3 del 2019) oltre che ai delitti degli incaricati di un pubblico servizio contro la pubblica amministrazione; con la soppressione dell'ultimo periodo del comma 4, elimina la previsione del 2017 in base alla quale l'ufficiale di polizia giudiziaria doveva provvedere alla trascrizione delle comunicazioni omettendo tutte le conversazioni irrilevanti o relative a dati personali definiti sensibili dalla legge (articolo 268, comma 2-*bis*), limitandosi a indicare nel verbale soltanto data, ora e dispositivo su cui la registrazione è intervenuta, informando preventivamente il pubblico ministero, con annotazione; con la sostituzione del comma 5, precisa che i decreti che autorizzano le intercettazioni devono essere annotati in un registro riservato tenuto sotto la direzione del Procuratore della Repubblica.

La lettera e) modifica l'articolo 268 del codice di procedura penale sull'esecuzione delle operazioni di intercettazione. La principale novità riguarda la soppressione del decreto legislativo del 2017 nella parte in cui (comma 2-*bis*) vieta alla polizia giudiziaria la trascrizione, anche sommaria, delle

comunicazioni irrilevanti ai fini delle indagini (per l'oggetto, i soggetti coinvolti, o la trattazione di dati personali sensibili) e demanda al pubblico ministero il compito di ordinare la trascrizione delle suddette intercettazioni "quando ne ritiene la rilevanza per i fatti oggetto di prova" (comma 2-ter).

Il nuovo comma 2-bis stabilisce che il pubblico ministero debba vigilare affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali sensibili dalla legge, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini. Viene meno l'iniziale valutazione discrezionale della polizia giudiziaria chiamata a decidere cosa trascrivere e cosa annotare per il pubblico ministero. Il comma 2-ter è conseguentemente abrogato.

Anche nei commi successivi dell'articolo 268, il decreto-legge ripropone la formulazione antecedente la riforma del 2017. In particolare, i verbali delle intercettazioni delle conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero che li deposita entro 5 giorni – unitamente agli atti di autorizzazione delle operazioni - nell'archivio di cui all'articolo 269 (comma 4), salvo il ritardato deposito, autorizzato dal GIP, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, quando dal deposito possa derivare "grave pregiudizio" alle indagini (comma 5); effettuato il deposito, il Pubblico Ministero ne dà immediatamente comunicazione ai difensori che hanno facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni entro il termine stabilito dal Pubblico Ministero (salva proroga del giudice). Dal momento del deposito cade il segreto sui verbali di intercettazione ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale (ex segreto istruttorio). Una volta scaduto il termine per l'esame degli atti da parte dei difensori, parte l'apposito procedimento incidentale finalizzato alla cernita ed alla selezione del materiale probatorio nell'ambito di una apposita udienza camerale (comma 6). In tale fase il decreto-legge specifica che lo stralcio può riguardare, oltre alle registrazioni di cui è vietata l'utilizzazione, anche quelle che riguardano categorie particolari di dati personali (c.d. dati sensibili), sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza.

Per il comma 8 dell'articolo 268, poi, alle operazioni di stralcio possono partecipare sia il pubblico ministero che i difensori; questi ultimi possono estrarre copia delle trascrizioni integrali delle registrazioni disposte dal giudice e possono far eseguire la loro copia, su idoneo supporto o carta; peraltro, già per il comma 7 le trascrizioni delle intercettazioni, depurate delle parti irrilevanti e inutilizzabili, in quanto espressive di atti per loro natura "irripetibili" sono inserite nel fascicolo del dibattimento di cui all'articolo 431 del codice di procedura penale.

La lettera f) interviene sull'articolo 269 del codice di procedura penale relativo alla conservazione della documentazione eliminando le previsioni della riforma relative alla disciplina del segreto sugli atti relativi alle intercettazioni. In particolare, con la modifica del comma 1, il decreto-legge specifica che gli atti dovranno essere conservati nell'archivio gestito dal Procuratore della Repubblica ed elimina la disposizione in base alla quale tali atti sono coperti da segreto; per coordinamento, è abrogato il comma 1-bis, in base al quale i soli verbali e le registrazioni acquisiti al fascicolo delle indagini non sono più coperti da segreto; con la sostituzione del comma 2 è ripristinata la formulazione ante-riforma in base alla quale quando la documentazione relativa alle intercettazioni non è necessaria al procedimento, le parti possono chiederne al giudice la distruzione, a tutela della riservatezza.

La lettera g) apporta modifiche all'articolo 270 del codice di procedura penale in materia di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per mezzo del captatore in un procedimento "diverso". In particolare, il n. 1) della lettera g) prevede che, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 270 del codice di procedura penale, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzate anche per la prova dei reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, a condizione

che tali reati siano ricompresi tra quelli previsti dal comma 2-*bis* dell'articolo 266 del codice di procedura penale.

Sul punto si segnala la recentissima decisione delle Sezioni Unite (Cass, SU, Sentenza 2 gennaio 2020, n. 51), con la quale la Cassazione ha affermato: «il divieto di cui all'articolo 270 del codice di procedura penale di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni – salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza – non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi *ex* articolo 12 del codice di procedura penale a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge».

Il n. 2 della lettera *g*) introduce modifiche di coordinamento - conseguenti alle modifiche apportate all'articolo 268 del codice di procedura penale e alla abrogazione degli articoli 268-*bis*, 268-*ter* e 268-*quater* - al comma 2 dell'articolo 270 del codice di procedura penale.

La lettera *h*) interviene sull'articolo 291 del codice di procedura penale, che disciplina il procedimento di applicazione delle misure cautelari: esse sono disposte su richiesta del pubblico ministero che presenta al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate. Il decreto legislativo n. 216 del 2017, avendo ammesso il rilievo delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni anche ai fini dell'adozione di limitazioni alla libertà personale, è intervenuto sul comma 1 dell'articolo 291, prevedendo espressamente che la domanda cautelare presentata dal Pubblico Ministero contenga anche i "verbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti", vale a dire il contenuto anche sommario delle intercettazioni effettuate. Il decreto-legge in conversione sopprime proprio quest'ultima previsione.

Anche la lettera *i*), intervenendo sul comma 3 dell'articolo 293 del codice di procedura penale, ne ripristina la formulazione antecedente al decreto legislativo del 2017. L'articolo 293 del codice di procedura penale reca la disciplina degli adempimenti esecutivi delle ordinanze con cui si dispone una misura cautelare. Il compito di dare esecuzione alle ordinanze del giudice, in tema di misure cautelari, è affidato agli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, i quali devono espletare adempimenti che si differenziano a seconda che si tratti di eseguire la custodia cautelare (comma 1 dell'articolo 293 del codice di procedura penale) o altre misure (comma 2 dell'articolo 293 del codice di procedura penale). Una volta notificate od eseguite le ordinanze cautelari devono essere depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse. Del deposito deve essere dato avviso al difensore. Il novero degli atti oggetto di deposito comprende oltre alla ordinanza applicativa anche la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero nonché gli atti posti a suo fondamento (comma 3 dell'articolo 293 del codice di procedura penale). Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 1997 alla previsione del deposito si è aggiunta l'ovvia possibilità di ottenere copia degli atti depositati. Il decreto legislativo n. 216 aveva integrato – aggiungendovi i due periodi dei quali il decreto legge in conversione dispone l'abrogazione - il comma 3 dell'articolo 293 del codice di procedura penale con la previsione secondo cui il difensore ha diritto di esaminare ed estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate, nonché di ottenere la trasposizione delle registrazioni su un supporto idoneo.

La lettera *l*) introduce modifiche di coordinamento (conseguenti alle modifiche e alle abrogazioni previste dal decreto-legge in conversione) all'articolo 295, in materia di verbale di vane ricerche, ripristinando anche in questo caso la formulazione antecedente al decreto legislativo n. 216.

La lettera m) aggiunge un ulteriore comma all'articolo 415-bis, relativo all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari. Il nuovo comma 2-bis prevede che nel caso in cui non si sia proceduto ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, l'avviso contiene anche l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. La nuova disposizione riconosce inoltre al difensore la facoltà, entro il termine di venti giorni, di depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Su tale istanza provvede con decreto motivato il Pubblico Ministero. Nel caso di reiezione dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui al comma 6 dell'articolo 268 del codice di procedura penale.

La lettera n) sopprime – ripristinando anche in questo caso il testo antecedente al decreto legislativo n. 216 – il comma 4-bis dell'articolo 422 del codice di procedura penale in tema di attività di integrazione probatoria del giudice. L'articolo 422 del codice di procedura penale prevede che quando il giudice ritiene di non essere in grado di decidere sulla base del materiale di cui dispone dopo le conclusioni indicate dall'articolo 421 del codice di procedura penale ivi inclusa la documentazione di indagini autonomamente condotte dalle parti e quindi allo stato degli atti ovvero quando il giudice deve valutare la non necessità di ordinare il completamento delle indagini (articolo 421-bis), il giudice può disporre, anche d'ufficio l'assunzione di prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere. I poteri istruttori del Giudice per l'udienza preliminare (Gup) si estendono anche ai mezzi di ricerca della prova, come prevede espressamente il comma 4-bis introdotto dal decreto legislativo n. 216 il quale richiama le conversazioni o comunicazioni intercettate e non acquisite al fascicolo che il Gup utilizza per decidere circa il vaglio sull'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero. Il comma 4-bis del quale il decreto legge in conversione prevede la soppressione – stabilisce che devono applicarsi, in questi casi, purché compatibili, gli articoli 268-ter e 268-quater. Si tratta di una previsione ritenuta a garanzia dell'imputato, anche nella prospettiva dell'opzione esercitabile in funzione della definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato.

La lettera o) aggiunge un ulteriore comma all'articolo 454 del codice di procedura penale. Il nuovo comma 2-bis prevede che nel caso in cui non si sia proceduto ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, con la richiesta di giudizio immediato il Pubblico Ministero deve depositare anche l'elenco delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini probatori. La nuova disposizione riconosce inoltre al difensore la facoltà di depositare, entro quindici giorni dalla notifica all'imputato e alla persona offesa della richiesta di giudizio immediato del Pubblico Ministero (articolo 456, comma 4 del codice di procedura penale), l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il Pubblico Ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza, o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti, il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme dell'articolo 268, comma 6.

La lettera p) interviene sull'articolo 472 del codice di procedura penale in materia di dibattimento a porte chiuse, ripristinando la formulazione del comma 1 antecedente al decreto legislativo n. 216 del 2017: questo, a tutela della riservatezza, aveva previsto che il giudice dispone che si proceda a porte chiuse alle operazioni previste dall'articolo 268-ter in riferimento alla procedura volta ad acquisire ulteriori risultati dell'attività di captazione prodotta dal Pubblico Ministero, quando le parti rinnovano richieste non accolte o richiedono acquisizioni anche ulteriori e quando le ragioni

della rilevanza a fini di prova emergono nel corso dell'istruzione dibattimentale. Proprio quest'ultima previsione è abrogata dal decreto legislativo in conversione. La lettera q) abroga gli articoli 268-bis (Deposito di verbali e registrazioni), 268-ter (Acquisizione al fascicolo delle indagini), 268-quater (Termini e modalità della decisione del giudice) e 493-bis (Trascrizione delle intercettazioni) del codice di procedura penale.

Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge in conversione apporta modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Si tratta di un intervento funzionale ad una complessiva risistemazione della norma, dalla quale vengono espunti riferimenti anacronistici, quale il riferimento ai nastri contenenti le registrazioni (termine sostituito con quello di "supporti"). Di particolare rilievo è la disciplina prevista da tale disposizione con riguardo alle intercettazioni mediante *trojan*.

La lettera b) del comma 2 interviene invece sull'articolo 89-bis delle predette disposizioni, relativo all'archivio delle intercettazioni, rivedendone la disciplina secondo modalità che incentivano la digitalizzazione degli archivi, tutelino la segretezza dei dati e la regolamentazione delle modalità di accesso. La lettera c) apporta una modifica di coordinamento al comma 1-bis dell'articolo 92 disposizioni attuative del codice di procedura penale. Il comma 3 dell'articolo 2 demanda ad un decreto del Ministro della giustizia la definizione dei requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali alle intercettazioni mediante *trojan*, programmi informatici che, ai sensi del comma 4, devono avere caratteristiche tali da garantire affidabilità, sicurezza ed efficacia. Il comma 5 rimette ad un decreto ministeriale la fissazione dei criteri cui i titolari degli uffici di procura dovranno uniformarsi per regolare l'accesso all'archivio dei difensori e degli altri titolari del diritto di accesso. Il comma 6 da ultimo demanda ad un decreto ministeriale (da adottarsi previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione) la definizione delle modalità e dei termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni è eseguito esclusivamente in forma telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il comma 7 interviene sull'articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2017 dedicato alle intercettazioni per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, rendendo il medesimo regime applicabile anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, coerentemente con quanto previsto all'articolo 1. Il comma 8 prevede infine che le disposizioni di cui all'articolo 2 trovino applicazione con riguardo ai procedimenti iscritti successivamente al 29 febbraio 2020.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, precisando che dall'attuazione del decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 4, infine, dispone circa l'entrata in vigore del decreto-legge.

Prefigura infine l'utilità dello svolgimento di un ciclo di audizioni informali, alle quali intervengano anzitutto i magistrati Gratteri e Cafiero de Raho.

Dopo che la senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) ha auspicato, a nome del suo Gruppo, che alle audizioni partecipino anche rappresentanze dei giornalisti, degli editori e delle Camere penali (preannunciando anche l'indicazione del nominativo di un docente universitario particolarmente esperto in materia di *trojan*), il [PRESIDENTE](#), non facendosi osservazioni, invita i Gruppi a far pervenire entro le ore 12 di venerdì 31 gennaio prossimo i nominativi degli ulteriori soggetti da audire, sul tema, in Ufficio di Presidenza integrato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Omissis...)

La seduta termina alle ore 13,40.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Legislatura 18^a - 2^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 139 del 04/02/2020

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2020

139^a Seduta

Presidenza del Presidente

[OSTELLARI](#)

La seduta inizia alle ore 19,40.

IN SEDE REFERENTE

(1659) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il presidente [OSTELLARI](#) ricorda che la relazione è stata già svolta dal relatore Giarrusso nella scorsa seduta e che, conformemente alla decisione ivi assunta, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto stamane due sedute di audizioni, nelle quali sono intervenuti associazioni, procuratori della Repubblica, avvocati ed altri esperti del settore.

Oltre alle considerazioni espresse da ciascuno degli auditi (Francesco Curcio, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza; Giovanna Ollà del Consiglio nazionale forense; Antonello Soro, Garante per la protezione dei dati personali accompagnato da Federica Resta e Baldo Meo; Giovanni Melillo, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, accompagnato dal procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli; Pietro Bogliolo, avvocato; Stefano Aterno, avvocato; Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro; Maurizio De Lucia, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Messina; Bruno Cherchi, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia; Raffaele Lorusso, segretario generale della Federazione italiana della stampa italiana, accompagnato da Tommaso Daquanno; Federico Cafiero de Raho, procuratore nazionale antimafia; Fabio Frattini componente della giunta dell'Unione delle camere penali; Fabio Cameirana, Elio Cattaneo e Nicola Salina, imprenditori del settore) in alcuni casi sono state anche prospettate ipotesi emendative, delle quali il relatore e ciascuno dei senatori presenti hanno potuto prendere nota; se del caso, potranno farne oggetto di apposita iniziativa.

Il PRESIDENTE integra le risultanze istruttorie dell'Ufficio di Presidenza con un'informativa supplementare sui principali contenuti degli interventi svoltisi nell'assenza forzosa del relatore e di molti altri commissari, dovuta al concomitante inizio dei lavori della Giunta per le elezioni e per le immunità parlamentari.

L'avvocato Frattini, per l'Unione italiana camere penali, ha richiesto una dilatazione dei termini previsti dagli articoli 415-bis e 452 per l'ascolto delle intercettazioni da parte dei difensori; occorrerebbe, a dire il vero, anche la dilatazione del termine nell'eventualità del processo ordinario, e non solo nel giudizio abbreviato, per cui le parti in contraddittorio indicherebbero - tra quelle giudicate rilevanti dal solo pubblico ministero - le intercettazioni da inserire nel fascicolo dibattimentale; inoltre, è stata evidenziata l'esigenza di rafforzare il divieto di ascolto dei colloqui tra difensori e assistiti, magari non rivolgendosi solo allo strumento della inutilizzabilità ma addirittura a quello della distruzione, quando non si è provveduto a monte sospendendo l'ascolto nel momento in cui ci si è avveduti della qualità di avvocato di uno degli interlocutori.

Sono stati poi evidenziati, negli ultimi tre interventi, profili applicativi che derivano dalla norma del decreto che prevede il conferimento delle intercettazioni all'archivio riservato delle procure: secondo i dottori Cattaneo, Cameirana e Salina (in rappresentanza di tre aziende che costituiscono la metà della platea imprenditoriale di riferimento) i *server* delle Procure della Repubblica necessitano di supporto di personale qualificato (quanto meno a livello di perito informatico) tuttora assente. Il provvedimento del 5 dicembre 2019 del Direttore dei servizi informativi automatizzati (DGSIA) del Ministero della giustizia fissa all'allegato A delle specifiche tecniche che difficilmente possono essere adempiute dal 1° marzo 2020: l'unica modalità che al momento appare possibile è quella del conferimento su DVD e suo inserimento manuale nel *server* della singola procura; in assenza di un procedimento formalizzato - ma anche di risorse informatiche materiali ed umane, attualmente carenti - il meccanismo prefigurato non è assolutamente in grado di garantire l'autenticità, la genuinità e la conformità di quanto prelevato dal *server* dell'impresa rispetto a quanto conferito alla Procura. Lo stesso concetto di genuinità è alquanto opinabile trattandosi, al momento, di dati sottoposti a "normalizzazione" proprio in virtù delle prescrizioni ministeriali: poiché ognuna delle società dispone di un proprio *software*, l'esigenza di uniformare i *files* passa attraverso una loro conversione. Al di là delle ricadute operative (vedasi il rischio di cancellazione dei dati, quando non si è sicuri che il conferito è genuino o conforme) si pone l'esigenza di sostenibilità amministrativa dell'adeguamento delle strutture esistenti: il Governo, nell'analisi dell'impatto della regolamentazione (A.I.R.), ha assicurato che il termine iniziale di entrata in vigore (1° marzo 2020) basta allo scopo, ma dalla disamina prospettata dalle aziende i rischi appaiono assai più seri; l'intero sistema potrebbe rivelarsi inefficace o quanto meno inidoneo a garantire le esigenze di segretezza sottese alla regolamentazione proposta. Più che un rinvio dell'entrata in vigore (affacciato anche da vari altri soggetti, secondo cui le procure non dispongono ancora dell'applicazione che rende informatizzato il registro delle intercettazioni - modello 37), il PRESIDENTE conclude che occorrerebbe quindi una previa valutazione d'impatto della nuova disciplina.

Intervengono i senatori [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) (che invita a sentire il Governo sia sulla proroga richiesta da vari auditi, sia sull'idoneità delle risorse tecnologiche disponibili), [PIARULLI](#) (*M5S*) (che conferma l'impressione di manipolabilità dei dati ricavata dalle ultime audizioni), [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) (secondo cui spiegazioni insufficienti del Governo potrebbero portare alla decadenza del decreto), [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) (che evidenzia come i *test* svolti simulando l'entrata in vigore del nuovo regime non parrebbero rassicuranti) e [MIRABELLI](#) (*PD*) (concorde sull'esigenza di ascoltare il Governo), nonché il relatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*): quest'ultimo ravvisa l'opportunità di preventivare uno slittamento del termine per emendamenti rispetto a quello prefigurato nell'ultimo Ufficio di Presidenza di programmazione dei lavori, fermo restando che è

solo dal Governo che possono pervenire le rassicurazioni necessarie per controbilanciare la versione offerta dalle controparti private.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni informali, svoltesi oggi dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1659 (d.l. 161/2019 - intercettazioni), è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile, come quella che perverrà in seguito, per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20.

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2020

140ª Seduta

Presidenza del Presidente

[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1659) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario GIORGIS, edotto dal Presidente delle audizioni tenutesi nella giornata di ieri, prende atto delle preoccupazioni manifestate nella successiva seduta della Commissione rispetto alle modalità tecniche di implementazione del sistema delle intercettazioni. Tuttavia fa presente che il Governo è in condizione di fugare le denunciate criticità ed a tal fine offre la massima collaborazione da parte dei vertici degli organi amministrativi del Dicastero, che sono disponibili a rendere tutti i chiarimenti necessari in audizione, oltre che a fornire un elaborato tecnico di supporto e chiarimento delle problematiche in questione.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) ricorda che nell'apparato giudiziario - non solo nelle audizioni, ma anche in occasione della recente inaugurazione dell'anno giudiziario - molti procuratori della Repubblica hanno espresso perplessità rispetto all'implementazione del sistema delle intercettazioni, soprattutto in merito ai ritardi relativi alla realizzazione del cosiddetto registro digitale; auspica pertanto che si riescano ad adottare tutti i rimedi necessari ad assicurare l'efficienza del sistema.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) manifesta preoccupazione per quanto è emerso nel corso delle audizioni: il sistema dei conferimenti, da un punto di vista tecnico, non garantirebbe la genuinità della prova. Ricorda la necessità di bilanciare l'interesse alla sicurezza pubblica e alla repressione dei reati con i diritti inviolabili della persona quali la *privacy* e la riservatezza familiare. Ribadisce che il suo Gruppo vigilerà in tal senso, affinché l'adozione del sistema informatico non pregiudichi i diritti inviolabili dell'indagato.

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) manifesta apprezzamento per la disponibilità palesata dal sottosegretario ed invita a smorzare gli allarmismi, riconoscendo comunque che le difficoltà tecniche paventatesi nel corso delle audizioni potranno essere facilmente superate.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) ringrazia il Governo per il tempestivo intervento in seduta ed assicura che tutti i commissari lavoreranno per raggiungere il miglior risultato possibile: ciò potrà avvenire con gli emendamenti, per la parte normativa delle migliorie che sono state affacciate nelle audizioni, ovvero sollecitando le assicurazioni che è interesse del Governo offrire, garantendo un sistema di archiviazione dei dati che tuteli i diritti inviolabili dei cittadini.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU) ritiene facilmente risolvibili le criticità espresse nelle audizioni dai procuratori della Repubblica e dal Garante della *privacy*, mentre è necessaria una maggiore attenzione per la problematica del travaso dei dati sui *server*; si tratta comunque di un problema di tipo operativo che dovrà essere risolto attraverso l'adozione di specifiche tecniche da parte del Ministero, agevolata, al limite, da un differimento del termine contenuto al comma 8 dell'articolo 2.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) plaude al tempestivo intervento del Sottosegretario, che consentirà di riconoscere la rilevanza del fattore tempo nell'affrontare soddisfacentemente le discrasie denunciate.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) ritiene che non sia emersa nel corso delle audizioni la necessità stringente di un rinvio del termine contenuto al comma 8 dell'articolo 2, quanto piuttosto il riconoscimento dell'incidenza del fattore tempo nella cristallizzazione del nuovo sistema di trasmissione dati.

Per quanto riguarda poi la recente sentenza delle sezioni unite della Cassazione sul cosiddetto captatore informatico, è necessario tenerne conto ma ponderando gli interessi in campo (come deve avvenire anche dilatando il termine a disposizione dei difensori per gli ascolti): auspica pertanto l'adozione di modifiche idonee a migliorare un testo che giudica, complessivamente, già abbastanza adeguato.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda come le questioni fondamentali - emerse dall'ultima audizione di ieri ed oggetto dell'odierno dibattito - siano da un lato il problema di garantire la genuinità della prova, dall'altro la necessità di apportare alcune correzioni dal punto di vista giuridico al testo del decreto legge. Propone pertanto che si svolgano in Ufficio di Presidenza integrato anche le audizioni dei vertici tecnici del Ministero della giustizia come proposto dal Sottosegretario; evidenzia anche la necessità che ai rilievi espressi sia data tempestiva risposta mediante una valutazione di impatto della nuova normativa, redatta a cura del Governo.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) paventa tuttavia il rischio che l'audizione proposta si traduca in rassicurazioni formali da parte dei funzionari ministeriali; propone pertanto un più efficace confronto tra i tecnici coinvolti nella gestione della materia, eventualmente anche in contraddittorio.

Il sottosegretario GIORGIS, ribadito l'impegno del Governo a prendere sul serio la questione, ritiene tuttavia inopportuno un confronto tra i tecnici ministeriali che rappresentano la parte committente e tecnici esterni che rappresenterebbero in realtà imprese private del settore. C'è comunque la disponibilità del ministero a promuovere un incontro chiarificatore con le figure di vertice degli appositi uffici tecnici del ministero.

Dopo brevi interventi della senatrice [STEFANI](#) (L-SP-PSd'Az), del senatore [DAL MAS](#) (FIBP-UDC) e del senatore [MIRABELLI](#) (PD) in ordine ai confini tra scelte politiche e valutazioni tecniche, il relatore [GIARRUSSO](#) (M5S) replica che - in una materia tanto delicata - le problematiche tecniche, attinendo alla creazione della prova nel processo penale, impattano su questioni giuridiche di non poco rilievo.

Per il sottosegretario GIORGIS vanno comunque distinte le opinioni politiche dalle questioni meramente tecniche, che saranno prontamente ed esaustivamente affrontate nella relazione con cui il Governo intende corrispondere alla richiesta avanzata dal Presidente; invita tutti alla massima collaborazione per giungere ad un sistema che possa dissipare ogni dubbio sull'acquisizione genuina della prova mediante le intercettazioni. Gli risponde il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az), secondo cui i profili tecnici e i profili giuridici sono strettamente connessi: alla luce delle criticità emerse dalle audizioni della giornata di ieri, non ha senso approvare una norma che dal punto di vista tecnico non sia realizzabile o attuabile; ribadisce l'importanza della genuinità della prova nel sistema del processo penale di stampo accusatorio e paventa il rischio per i diritti inviolabili dei cittadini, in caso di adozione di un sistema di trasmissione dei dati non genuino.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie con vivo apprezzamento la disponibilità del Governo a produrre la relazione recante una valutazione di impatto della regolamentazione proposta con il decreto-legge. Sulla scorta di tale testo, che si auspica possa essere prodotto entro lunedì 10 febbraio, sarà possibile svolgere alle ore 13 di martedì 11 febbraio l'Ufficio di Presidenza integrato, nel quale avranno luogo le audizioni del capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria e del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati.

Conseguentemente, il termine per la presentazione degli emendamenti deve essere postposto, rispetto alle soluzioni pure in passato affrontate, in sede di programmazione dei lavori, dall'Ufficio di Presidenza integrato. Propone pertanto che esso cada alle ore 10 di mercoledì 12 febbraio prossimo, in modo da consentire l'espressione dei prescritti pareri nel pomeriggio e da mettere in condizione la Commissione di pronunciarsi in due sedute, da tenersi giovedì 13 febbraio per concludersi con il mandato al relatore nella stessa giornata.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il sottosegretario GIORGIS garantisce la presenza del Governo all'audizione prefigurata ed assicura che sarà tempestivamente trasmessa la relazione richiesta.

Il [PRESIDENTE](#) invita i Gruppi a farsi carico dell'esigenza che la tempistica dei lavori di Commissione, testé prefigurata, si armonizzi con i lavori del Senato, consentendo un pieno ed utile svolgimento della sede referente mediante la possibilità di riferire all'Assemblea a partire da martedì 18 febbraio 2020.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Omissis...)

La seduta termina alle ore 15,55.